



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto:	CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON OPERATIVE EX ART. 2 DPR 247/2004
----------	--

## IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. n. 247/2004 "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*", in particolare l'art. 2 che disciplina la cancellazione delle imprese individuali, nei confronti delle quali l'ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

- a) il decesso dell'imprenditore;
- b) l'irreperibilità dell'imprenditore;
- c) il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

VERIFICATO che per tutte le posizioni ricorre la casistica prevista dall'art. 2 lett. C "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi", che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale da almeno tre anni, con partita iva

cessata, oltre ad essere prive di un domicilio digitale valido e attivo iscritto in visura, ad eccezione delle posizioni 4 e 5 alle quali è stato assegnato un domicilio digitale d'ufficio ai sensi dell'articolo 5 della legge 221/2012 -così come modificato dall'art. 37 D.L. 76/2020 (conv. con Legge n. 120/2020) -che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC);

PRESO ATTO che per la posizione di cui all'Allegato A, rientrante nella casistica prevista dall'art. 2 lett. C "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi", è stato effettuato un avvio puntuale del procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2 DPR 247/2004, inoltrando apposita comunicazione di avvio al domicilio digitale e con raccomandata a/r all'indirizzo della sede legale dell'impresa e del titolare risultante in visura;

VISTO che, trascorsi i termini concessi l'impresa non ha provveduto a regolarizzare la posizione come richiesto provvedendo a depositare al registro delle imprese alternativamente istanza di cancellazione, domanda di aggiornamento della P.iva e per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione e che non vi è stata alcuna richiesta di sospensione del procedimento,

#### DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004 riportate nell'Allegato A che forma parte integrante della presente determina;
2. di notificare il presente provvedimento alle imprese interessate, entro otto giorni dalla sua adozione, informando che lo stesso potrà essere impugnato con ricorso al Giudice del Registro delle imprese, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, della Legge 11/9/2020, n. 120, con ricorso da notificare anche a codesta Amministrazione;
3. che la comunicazione del presente provvedimento alle imprese riportate nell'Allegato A avvenga mediante pubblicazione nell'Albo camerale informatico per quindici (15) giorni consecutivi e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio" del sito internet istituzionale della Camera di Commercio Venezia Rovigo - [www.dl.camcom.it](http://www.dl.camcom.it);
4. di comunicare all'Ufficio Diritto Annuale l'elenco delle imprese individuali cancellate per gli adempimenti conseguenti;
5. di trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020.

IL CONSERVATORE  
(dr. Giacomo de' Stefani)

*Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*